

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE | 4 |
| 2. LE REGOLE DI CONDOTTA | 6 |
| 2.1. Principi generali | 6 |
| 2.2. Regole di condotta nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione | 6 |
| 2.3. Regole di condotta nei rapporti con i terzi privati | 9 |
| 2.4. Regole di condotta nei rapporti con le altre Società del Gruppo | 9 |
| 3. I PROCESSI A RISCHIO | 11 |
| 3.1. Processo Progettazione | 12 |
| 3.1.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 12 |
| 3.1.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 13 |
| 3.1.3. CONTROLLI SPECIFICI | 13 |
| 3.2. Processo Alta Sorveglianza | 14 |
| 3.2.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 14 |
| 3.2.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 15 |
| 3.2.3. CONTROLLI SPECIFICI | 15 |
| 3.3. Processo Direzione Lavori | 20 |
| 3.3.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 20 |
| 3.3.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 22 |
| 3.3.3. CONTROLLI SPECIFICI | 22 |
| 3.4. Processo Approvvigionamenti | 26 |
| 3.4.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 26 |
| 3.4.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 28 |
| 3.4.3. CONTROLLI SPECIFICI | 28 |
| 3.5. Processo Finanza | 31 |
| 3.5.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 31 |
| 3.5.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 33 |
| 3.5.3. CONTROLLI SPECIFICI | 34 |
| 3.6. Processo Legale | 36 |
| 3.6.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 36 |
| 3.6.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 37 |
| 3.6.3. CONTROLLI SPECIFICI | 37 |
| 3.7. Processo Societario | 39 |
| 3.7.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 39 |
| 3.7.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 39 |
| 3.7.3. CONTROLLI SPECIFICI | 40 |
| 3.8. Processo Amministrazione e Fiscale | 41 |
| 3.8.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 41 |
| 3.8.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 44 |
| 3.8.3. CONTROLLO SPECIFICI | 44 |
| 3.9. Processo Salute e Sicurezza sul Lavoro | 49 |
| 3.9.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 49 |
| 3.9.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 49 |
| 3.9.3. CONTROLLI SPECIFICI | 50 |
| 3.10. Processo Ambiente | 55 |
| 3.10.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 55 |
| 3.10.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 58 |



| | | |
|---------|---|----|
| 3.10.3. | CONTROLLI SPECIFICI | 58 |
| 4. | ALTRI PROCESSI A RISCHIO AFFIDATI IN OUT-SOURCING | 61 |
| 4.1. | Processo Gestione Risorse Umane e Organizzazione | 61 |
| 4.1.1. | DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 61 |
| 4.1.2. | UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 61 |
| 4.1.3. | CONTROLLI SPECIFICI | 62 |
| 4.2. | Processo Gestione Sistemi Informativi | 63 |
| 4.2.1. | DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO | 63 |
| 4.2.2. | UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE | 63 |
| 4.2.3. | CONTROLLI SPECIFICI | 63 |



1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello di Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (in seguito anche la “Società”, “QMU” o “Quadrilatero”) ha l’obiettivo, coerentemente con i principi delineati nella Parte Generale, di descrivere e rappresentare:

- i processi a rischio ex D.Lgs. 231/01, ivi compresi quelli affidati in outsourcing ad Anas;
- il potenziale profilo di rischio individuato, ovvero i reati che possono essere in astratto realizzati nel processo aziendale ritenuto a rischio e le modalità, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di commissione degli stessi;
- le Direzioni/Strutture aziendali coinvolte nella gestione dei processi a rischio, tenuto anche conto delle attività svolte da Anas per conto della Società nell’ambito del contratto di servizio;
- i principi di comportamento e i protocolli di controllo specifici che i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare.

Per quanto riguarda i flussi informativi destinati all’OdV e la relativa periodicità si rinvia a quanto previsto nella Parte Generale del Modello.

La presente Parte Speciale si applica ai Destinatari del Modello così come identificati nella Parte Generale dello stesso.

La Società si adopera, in linea con quanto descritto nella Parte 6 della Parte Generale, affinché venga data ai Destinatari adeguata informativa e formazione in ordine ai contenuti della presente Parte Speciale.

È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza verificare l’aderenza e la concreta attuazione di quanto previsto in materia di controlli nell’ambito dei diversi processi a rischio. A tal fine, i processi a rischio di cui alla presente Parte Speciale saranno oggetto di periodiche attività di monitoraggio da parte dell’OdV.

In caso di variazioni interne dell’assetto organizzativo aziendale, i richiami alle strutture organizzative e alle figure professionali eventualmente non più presenti o modificate, si devono intendere effettuati alle nuove strutture ovvero alle nuove figure professionali che ne hanno assunto i compiti e le responsabilità.

La presente Parte Speciale, è articolata come di seguito illustrato:

- **Capitolo 1: Funzione della Parte Speciale.** Tale capitolo illustra le finalità della Parte Speciale, la struttura della stessa e la sua impostazione in relazione all’analisi del profilo di rischio di commissione dei reati;
- **Capitolo 2: Le Regole di condotta.** Tale capitolo riepiloga i principi generali di comportamento, in termini di obblighi e divieti, riferibili all’insieme indistinto dei processi e attività della Società considerata nel suo complesso e, quindi, da intendere come presidi di prevenzione applicabili a tutti i processi a rischio di commissione dei reati;
- **Capitolo 3: I processi a rischio.** In questo capitolo sono illustrati i singoli processi a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 e per ognuno di essi viene indicato:
 - a) il processo aziendale di riferimento e i sub-processi o macro-attività ritenuti a rischio



- di potenziale commissione dei reati contemplati nel Decreto;
- b) il potenziale profilo di rischio, ovvero l'individuazione delle fattispecie di reato che possono essere in astratto commesse nel processo a rischio e alcune esemplificazioni riportate non a titolo esaustivo delle modalità di attuazione degli stessi;
 - c) le strutture aziendali coinvolte;
 - d) i principi controllo specifici che i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare;
- **Capitolo 4: Altri processi a rischio affidati in out-sourcing.** In questo capitolo sono illustrati i due principali processi a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 affidati in out-sourcing ad Anas (“*Gestione Risorse Umane ed Organizzazione*” e “*Gestione Sistemi Informativi*”) e per ognuno di essi viene indicato:
 - a) il processo aziendale di riferimento e i sub-processi o macro-attività ritenuti a rischio di potenziale commissione dei reati contemplati nel Decreto;
 - b) il potenziale profilo di rischio, ovvero l'individuazione delle fattispecie di reato che possono essere in astratto commesse nel processo a rischio e alcune esemplificazioni riportate non a titolo esaustivo delle modalità di attuazione degli stessi;
 - c) i principi controllo specifici che i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare.

Si ribadisce che le esemplificazioni di alcune possibili condotte illecite riferite ai reati in esame nei singoli processi aziendali, sono riportate al solo fine di rendere di più immediata e agevole consultazione la presente Parte Speciale ma che non si intendono esaustive delle più numerose e diversificate potenziali modalità di commissione dei reati richiamati nel testo.

Si rappresenta che, in considerazione della particolarità dei reati connessi alla normativa applicabile in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Ambiente, e alla loro potenziale realizzazione in maniera estremamente diffusa nei processi aziendali, al fine di evitare ridondanti ripetizioni, la relativa analisi del profilo di rischio è stata riepilogata in paragrafi specificatamente dedicati e distinti da quelli riferiti agli altri processi aziendali.

Analogamente anche per i reati informatici, il cui rischio di commissione si considera diffuso e non localizzato in quanto connesso all'utilizzo dei sistemi informatici, la relativa analisi è stata riepilogata nel paragrafo dedicato al Processo di Gestione dei Sistemi Informativi.

Con riferimento ai reati non espressamente indicati nell'ambito dei singoli processi a rischio, si precisa che, pur essendo stati considerati in fase di *assessment* tutti i reati presupposto, la Società ha ritenuto remota la probabilità di commissione degli stessi sia in ragione della tipologia dei crimini che delle attività di cui si occupa la Società. In riferimento a tali reati, comunque, la Società si conforma ai principi fondamentali espressi nel vigente Codice Etico, ai principi di controllo indicati nella Parte Generale e alle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, per quanto applicabili.



2. LE REGOLE DI CONDOTTA

2.1. PRINCIPI GENERALI

I Destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- rigoroso rispetto di tutte le disposizioni normative esterne e le regole interne che disciplinano l'attività aziendale;
- massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto giuridico instaurato con i terzi;
- tutte le operazioni devono essere legittime, verificabili e autorizzate in conformità al vigente sistema dei poteri.

È conseguentemente vietato:

- porre in essere, causare o agevolare comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle del Decreto;
- porre in essere, causare o agevolare comportamenti tali che – sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto – possano potenzialmente diventarlo;
- violare le regole contenute nelle procedure aziendali, nel Codice Etico, nel presente Modello e in generale negli atti adottati in esecuzione dei medesimi;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare altre utilità non dovute di qualsiasi tipo (ad esempio promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze) a esponenti della Pubblica Amministrazione, così come definiti al successivo paragrafo 2.2., ovvero di altre Società private volte a ottenere un qualsiasi vantaggio indebito per Quadrilatero;
- distribuire omaggi, regali o altri benefici (ad esempio spese di rappresentanza e ospitalità) a soggetti terzi (esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero soggetti privati) italiani ed esteri, o a loro familiari, al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia e liberalità, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio del destinatario o indurlo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Quadrilatero;
- effettuare elargizioni in denaro ovvero riconoscere compensi, altri vantaggi o utilità di qualsiasi natura in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati a fronte della loro mediazione illecita presso un esponente della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un qualsiasi vantaggio indebito per Quadrilatero.

2.2. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI ESPONENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per esponenti della Pubblica Amministrazione (di seguito anche PA), ai fini del presente Modello, si intendono il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, di cui agli artt. 357 e 358 c.p. che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possiamo individuare nelle seguenti categorie:



- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio parlamentari e membri del Governo, consiglieri regionali, parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio magistrati o che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, periti e consulenti del Pubblico Ministero tra cui i Consulenti Tecnici d'Ufficio del processo civile e in genere tutti gli ausiliari del giudice, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio, dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane;
- dipendenti di enti pubblici economici o non economici, di Pubbliche Autorità, di Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari, dipendenti o componenti del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insedimenti Prioritari, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Garante per la protezione dei dati personali, della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, degli Istituti di Previdenza pubblica, dell'ISTAT, ecc.).

Assume particolare rilievo la circostanza che la figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio è individuata non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Pertanto, si evidenzia che anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad esempio vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio").

In altri termini, per individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti degli articoli del codice penale che definiscono la nozione del "Pubblico Ufficiale" e dell'"Incaricato di Pubblico Servizio" è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 c.p..

I Destinatari del Modello che, in occasione di contatti con soggetti terzi, abbiano il dubbio se gli stessi possano assumere la qualifica di esponenti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a rivolgersi al proprio Responsabile gerarchico o comunque al loro referente diretto di Quadrilatero (se non dipendenti) ovvero se del caso alla struttura Affari Legali per i necessari chiarimenti in merito.

I Destinatari del Modello nell'espletamento delle attività che comportino contatti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio sono tenuti a osservare un comportamento rigoroso, conformandosi alle normative di riferimento vigenti e alle regole di condotta definite nel Codice Etico, nel Modello e nel sistema delle procedure aziendali, assicurando il rispetto dei poteri e delle procure



conferite.

In riferimento alla gestione dei rapporti e contatti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, le procedure adottate da Quadrilatero:

- prevedono specifici sistemi di controllo dei rapporti tra Quadrilatero e gli organi o enti pubblici per la richiesta di informazioni, la redazione e presentazione di atti e domande, la gestione delle relative fasi istruttorie e ispettive;
- assicurano la verifica della veridicità, completezza e correttezza dei documenti da produrre e della relativa puntuale presentazione anche attraverso il coinvolgimento di più funzioni aziendali tra loro distinte;
- contemplanano specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

Nei casi in cui dovessero verificarsi criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la PA, i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, devono immediatamente segnalare la situazione al proprio Responsabile gerarchico o comunque al loro referente diretto di Quadrilatero (se non dipendenti), in modo tale da consentire la tempestiva individuazione e implementazione delle azioni necessarie.

E' inoltre fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA;
- presentare dichiarazioni o fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, locali o comunitari per conseguire riconoscimenti economici, ovvero finanziamenti, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, erogazioni pubbliche;
- comunicare dati e informazioni ovvero inviare atti o documenti alla PA per i quali non sia stata preventivamente verificata e accertata la completezza, accuratezza e veridicità;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su esponenti della PA, anche attraverso l'intermediazione di soggetti terzi, in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- adottare comportamenti o dar luogo ad omissioni che possano condurre a informazioni inaccurate o incomplete quali ad esempio, ma non solo:
 - la registrazione di operazioni fittizie o fraudolente in danno a terzi ovvero alla PA, ivi compresa l'Amministrazione Finanziaria;
 - l'errata o omessa registrazione di operazioni o la registrazione delle stesse non sufficientemente documentata;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici della PA o manipolare i dati in essi contenuti.



Infine, è richiesto a tutti i Destinatari del Modello di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste nei confronti di pubbliche autorità, nei modi stabiliti e nel rispetto delle scadenze, ove presenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

2.3. REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI PRIVATI

I Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività che comportino l'istaurazione di rapporti di qualsiasi genere inerenti l'attività aziendale con terzi privati (quali a titolo esemplificativo acquisti, appalti, collaborazioni, contratti di natura finanziaria e/o bancaria) sono tenuti a osservare un comportamento rigoroso, conformandosi alle normative di riferimento vigenti e alle regole di condotta definite nel Codice Etico, nel Modello e nel sistema delle procedure aziendali, assicurando il rispetto dei poteri e delle procure conferite.

In particolare i Destinatari del Modello coinvolti nei rapporti con i terzi privati devono:

- garantire l'effettuazione di una valutazione dell'integrità, onorabilità e affidabilità delle controparti, in conformità alla normativa interna ed esterna applicabile;
- effettuare attività di verifica mirate all'accertamento dell'identità delle controparti e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.

Qualsiasi rapporto inerente l'attività aziendale con i terzi privati deve essere disciplinato in modo da rendere palese che la violazione delle regole e dei principi di comportamento, contenuti nel Modello e nel Codice Etico, possa determinare la risoluzione immediata del contratto e l'irrogazione di penali, salvo in ogni caso, il maggior danno.

In relazione a quanto sopra, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o elargizioni in denaro ovvero riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsiasi tipo in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto instaurato con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere o di istanza/richiesta presentata;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regalie o vantaggi di altra natura volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- sollecitare un soggetto terzo con la promessa di futuri vantaggi o utilità di qualsiasi natura ovvero accettare la proposta di un soggetto terzo, affinché detti soggetti possano svolgere una mediazione illecita presso un terzo privato per ottenere benefici non dovuti per la Società.

2.4. REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Con riferimento ai rapporti con le altre Società del Gruppo Ferrovie (di seguito "Gruppo"), oltre a quanto indicato nei precedenti paragrafi per quanto applicabile e a quanto specificatamente disciplinato nei successivi paragrafi dedicati ai diversi processi a rischio della presente Parte



Speciale, la Società si attiene alle seguenti regole di condotta:

- correttezza e trasparenza nei rapporti di natura economica/finanziaria con le altre Società del Gruppo, nel rispetto del principio di autonomia delle stesse e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale;
- formale identificazione delle controparti appartenenti al Gruppo;
- individuazione di criteri oggettivi di determinazione dei corrispettivi per le prestazioni rese ovvero ricevute tra società collegate e/o controllate del Gruppo;
- utilizzo, per quanto possibile, della contrattualistica e/o modulistica standard abitualmente adottata dalla Società nei rapporti con i terzi;
- formalizzazione di tutte le fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante (contratti, rinnovi e proroghe, scambi di comunicazioni, ecc.) secondo le regole adottate dalla Società nei rapporti con i terzi.

Inoltre, con riferimento alle attività esternalizzate in tutto o in parte ad Anas, la Società è tenuta alla formalizzazione di uno (o più) specifico contratto di *service*, nell'ambito del quale è previsto, tra l'altro, quanto segue:

- l'identificazione della tipologia e della natura dei servizi da ricevere;
- le regole per il riconoscimento dei corrispettivi;
- le modalità di fatturazione.



3. I PROCESSI A RISCHIO

La presente Parte Speciale è articolata sulla base del catalogo dei processi adottato dalla Società.

A tal proposito, si specifica che il sistema di controllo interno dei processi di Quadrilatero, si fonda su alcuni elementi distintivi, aventi caratteristiche comuni in relazione a tutti i processi a rischio di commissione dei reati nell'attività aziendale.

Pertanto, si illustrano di seguito i principi generali del sistema di controllo adottati dalla Società per la prevenzione di condotte illecite nello svolgimento delle attività aziendali, complessivamente considerate, e nel cui ambito si ritiene sussistere in astratto la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto.

In particolare, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo e a impegnare formalmente la Società;
- definizione formale dei compiti, ruoli e responsabilità indicati da specifiche comunicazioni aziendali (Disposizioni Organizzative, Libretto Organigrammi, ecc.);
- esistenza di specifiche norme aziendali (procedure, istruzioni operative, ecc.) che descrivono ruoli, responsabilità, attività e modalità operative di gestione del processo o parte di esso;
- tracciabilità delle operazioni attraverso i sistemi informativi di supporto, ove disponibili, l'effettuazione di controlli e l'archiviazione della documentazione;
- segregazione dei compiti all'interno di ciascun processo, per quanto possibile, con l'individuazione, in base ai rispettivi ambiti di competenza, della fisiologica contrapposizione di funzioni in una prospettiva di gestione e di reciproco controllo;
- tracciabilità dei flussi documentali interni e esterni attraverso un sistema di protocollo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità e la disponibilità ove richiesta;
- formale definizione di un contratto di servizio nel quale, per le attività esternalizzate in tutto o in parte da QMU ed affidate ad Anas, sono individuati i rispettivi ruoli, ambiti di competenza e responsabilità delle due società.



3.1. PROCESSO PROGETTAZIONE

Di seguito si illustra il catalogo dei sub-processi di primo livello adottato dalla Società per il **processo “Progettazione”**:

- Pianificazione;
- Sviluppo tecnico progetto;
- Verifica e validazione tecnica;
- Approvazione del progetto.

3.1.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Progettazione”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”**

L’AD-DG, attraverso le attività di istruttoria del progetto, potrebbe approvare progetti di opere non previste dalla Convenzione stipulata con Anas, così da impiegare fondi pubblici per un fine diverso da quello voluto. Tale condotta potrebbe integrarsi attraverso artifici e raggiri finalizzati a giustificare il progetto approvato.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture si potrebbe verificare nel caso in cui la Società commetta una frode, intesa anche come semplice azione condotta in malafede volta a effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, nella esecuzione ovvero nell’adempimento degli obblighi contrattuali stabiliti con la controllante Anas o altri Enti della PA per contenere o ridurre gli oneri per la corretta esecuzione degli impegni assunti.

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

Il progettista, nell’ambito delle attività propedeutiche all’approvazione di un progetto, su sollecitazione di un esponente dell’Autorità competente, in abuso di esercizio del proprio potere, potrebbe offrire o promettere denaro o utilità a quest’ultimo, al fine di agevolare l’approvazione del progetto.

In considerazione del fatto che le attività del processo implicano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, è opportuno ritenere che si potrebbe configurare, in via ipotetica, il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità ai soggetti pubblici o privati al fine di ottenere interventi presso esponenti della PA in favore della società stessa quali, ad esempio, agevolazioni nelle attività istruttorie e nel rilascio delle necessarie approvazioni degli elaborate progettuali (pareri tecnici positivi).



3.1.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub-Processi sensibili sopra indicati, la struttura organizzativa principalmente coinvolta è quella di **area PIV**.

3.1.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al **processo “Progettazione”** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- definizione dell'iter e delle modalità operative per la pianificazione e l'esecuzione delle attività di progettazione;
- formale predisposizione del piano delle attività progettuali;
- verifica, preliminare all'avvio delle attività di progettazione, di completezza e adeguatezza dei dati e dei requisiti di base del progetto;
- pianificazione delle attività necessarie allo sviluppo tecnico del progetto;
- monitoraggio periodico volto a verificare il rispetto delle tempistiche definite, nonché la coerenza degli elaborati rispetto ai requisiti definiti in fase di pianificazione;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali preposti alla verifica ed all'approvazione dei progetti, in conformità con le normative applicabili;
- definizione della documentazione progettuale completa (compresi elaborati economici e di capitolato), ai fini dell'approvazione interna del progetto;
- formale approvazione interna del progetto e della documentazione ad esso allegata, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- verifica, preventiva al relativo invio, della completezza, accuratezza e veridicità della documentazione elaborata ai fini dell'approvazione del progetto da parte delle Autorità Competenti;
- formale sottoscrizione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della documentazione da trasmettere alle Autorità Competenti ai fini dell'approvazione del progetto.



3.2. PROCESSO ALTA SORVEGLIANZA

Di seguito si illustra il catalogo dei sub-processi di primo livello adottato dalla Società per il **processo “Alta Sorveglianza”**:

- Gestione delle attività di Alta Sorveglianza connesse alla progettazione;
- Gestione delle attività di Alta Sorveglianza connesse all’esecuzione dei lavori.

3.2.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Alta Sorveglianza”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”**

La Società attraverso le attività di alta sorveglianza potrebbe autorizzare delle indebite varianti, così da impiegare i fondi pubblici per un fine diverso da quello voluto. Tale condotta potrebbe integrarsi anche attraverso artifici e raggiri finalizzati a giustificare il maggior costo delle varianti autorizzate.

Inoltre, la Società attraverso le attività di rendicontazione contabile potrebbe porre in essere degli artifici finalizzati a giustificare il maggior costo delle varianti autorizzate.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture si potrebbe verificare nel caso in cui la Società effettui volutamente una prestazione diversa da quella dovuta e concordata nella esecuzione ovvero nell’adempimento degli obblighi contrattuali stabiliti con la controllante ANAS o altri Enti della PA per contenere o ridurre gli oneri per la corretta esecuzione degli impegni assunti.

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

La Società potrebbe attestare la conformità delle opere realizzate, nonostante la presenza di alcune irregolarità. Tale condotta potrebbe servire a seguito dell’accettazione di denaro o altre utilità offerte dal Contraente Generale (di seguito anche “CG”) al Responsabile del Procedimento. Attraverso tale condotta la Società potrebbe ottenere dall’impresa altri indebiti vantaggi o utilità come, ad esempio, la consegna anticipata dell’opera realizzata.

In considerazione del fatto che le attività del processo implicano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, è opportuno specificare che si potrebbe configurare, in via ipotetica, il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità a soggetti pubblici o privati al fine di ottenere interventi presso esponenti della PA in favore della società stessa quali, ad esempio:

- le necessarie approvazioni;
- omettere/attenuare l’irrogazione di eventuali sanzioni da comminarsi a seguito di irregolarità emerse in occasione di controlli.



- **Art. 25-septiesdecies - delitti contro il patrimonio culturale**

Il reato di “*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*” si potrebbe verificare nel caso in cui nel corso delle attività di Alta Sorveglianza connesse all’esecuzione dei lavori, la Società agevolasse volutamente un soggetto nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici, ovvero a destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Ciò potrebbe consentire il rispetto dei cronoprogrammi evitando possibili procedimenti volti alla tutela dei beni culturali con possibile conseguente sospensione dei lavori ovvero necessità di modifiche della progettazione delle opere.

- **Art. 25-duodevicies - riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

Il reato di “*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*” si potrebbe verificare nel caso in cui nel corso delle attività di Alta Sorveglianza connesse all’esecuzione dei lavori, la Società agevolasse volutamente un soggetto nel commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici. Ciò potrebbe consentire il rispetto dei cronoprogrammi evitando possibili procedimenti volti alla tutela dei beni culturali con possibile conseguente sospensione dei lavori ovvero necessità di modifiche della progettazione delle opere.

3.2.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub-Processi sensibili sopra indicati, la struttura organizzativa principalmente coinvolta è quella di **area PIV**.

3.2.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al **processo “Alta Sorveglianza”** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- formale approvazione dei progetti presentati dal Contraente Generale, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- verifiche eseguite sulle tempistiche contrattuali delle fasi di progettazione definitiva e esecutiva in apposito modulo standard;
- controllo sulle fasi progettuali svolte dal Contraente Generale;
- formale approvazione delle varianti proposte dal Contraente Generale, previa verifica delle condizioni previste dalle normative applicabili;
- verifica del rispetto dei tempi programmati per la redazione dei progetti definitivi/esecutivi;
- verifica, preventiva al relativo invio, della completezza, accuratezza e veridicità della

documentazione elaborata ai fini dell'approvazione del progetto da parte delle Autorità Competenti;

- sottoscrizione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della documentazione da trasmettere alle Autorità Competenti ai fini dell'approvazione del progetto;
- disposizione di aggiudicazione dei lavori/servizi, in coerenza con il sistema dei poteri vigente
- disposizione dell'inizio delle attività al Contraente Generale;
- verifica del piano delle prestazioni anticipate, nonché verifica sul rispetto delle relative tempistiche di esecuzione;
- verifica del Programma Esecutivo;
- verifica del rispetto dei tempi programmati per l'esecuzione dei lavori, nonché degli eventuali scostamenti;
- verifica dell'avanzamento fisico e dell'avanzamento economico del processo di realizzazione;
- autorizzazione delle sospensioni dei lavori, nonché verifica sull'esecuzione, da parte della Direzione Lavori, delle visite periodiche al cantiere in fase di sospensione;
- verifica dell'ultimazione dei lavori;
- sottoscrizione, per visto, del certificato di ultimazione lavori e verifica sul completamento delle lavorazioni marginali, al fine di autorizzare l'esercizio delle opere eseguite;
- applicazione delle penali nel caso di ritardata ultimazione;
- verifiche sugli affidatari del Contraente Generale, in base a quanto previsto dalle normative vigenti e dal capitolato speciale di appalto;
- verifica sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali del Contraente Generale verso i propri affidatari;
- verifica, preventiva all'avvio dei lavori, della costituzione dell'Ufficio Direzione Lavori, in conformità alle normative applicabili;
- verifica, preventiva all'approvazione, dei requisiti di conformità delle opere inserite nel SAL rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
- sottoscrizione "in bianco" del registro di contabilità, in coerenza con la normativa vigente;
- verifica dei SAL e verifica dei requisiti di conformità delle opere inserite nel SAL rispetto al Capitolato Speciale di Appalto;
- emissione dei certificati di pagamento, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- formale approvazione, delle varianti in corso d'opera, preventiva all'eventuale invio della documentazione alle Autorità competenti;
- formale approvazione delle modifiche tecniche effettuate dal Direttore Lavori;
- formale approvazione dei nuovi prezzi previa verifica della loro congruità rispetto alle modifiche tecniche proposte;



- sottoscrizione, per visto, del conto finale lavori;
- predisposizione del parere motivato riguardo le eventuali domande sollevate dal Contraente Generale;
- verifica, preventiva al benestare al rimborso verso il CG, dell'ammontare delle indennità espropriative da quest'ultimo riconosciute;
- verifica di congruenza dell'ammontare delle indennità espropriative rispetto al quadro economico del progetto;
- approvazione dell'indennità determinata dal CG;
- verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità del procedimento espropriativo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile;
- monitoraggio del piano degli affidamenti conclusi dal Contraente Generale;
- formale definizione della sanzione pecuniaria da applicare, in caso di attivazione delle clausole risolutive espresse a fronte della presenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose nella Società;
- verifica sull'operato del Direttore dei Lavori relativamente all'eventuale inadempienza in materia di prevenzione e repressione della criminalità;
- definizione dell'iter e delle modalità operative previste per la definizione delle riserve, in conformità con la normativa applicabile;
- definizione delle tempistiche da rispettare per le attività previste nell'ambito della definizione delle riserve, anche al fine di rispettare le tempistiche previste dalla normativa applicabile;
- verifica sull'operato della Direzione Lavori riguardo la regolarità delle procedure eseguite per l'iscrizione delle riserve;
- approvazione del parere conclusivo sulle riserve, in coerenza con il sistema dei poteri vigenti;
- definizione dell'iter di nomina dei collaudatori;
- approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigenti, degli atti di conferimento degli incarichi di collaudo;
- formale predisposizione, da parte dei collaudatori, della documentazione attestante l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, anche in conformità alla normativa applicabile;
- verifiche di completezza e correttezza sugli atti e la documentazione prodotta dai collaudatori in relazione all'esecuzione dell'incarico;
- formali verifiche di completezza, correttezza e conformità normativa degli atti di contabilità finale;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, del certificato di collaudo;
- verifica di congruità, ove previste, delle parcelle presentate dai collaudatori.
- monitoraggio sul rispetto delle tempistiche, nonché sulle sospensioni, ovvero altre anomalie,



nello svolgimento degli incarichi di collaudo.

Inoltre, con riferimento alle azioni poste in essere al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di condotte illecite, si richiamano anche i protocolli d'intesa (cc.dd. Protocolli di legalità) stipulati dalla Quadrilatero, dai Contraenti Generali incaricati dell'esecuzione delle opere e dalle Prefetture di Perugia e Macerata.

Tali protocolli individuano le forme di controllo preventivo più idonee al fine della prevenzione della criminalità organizzata, con particolare riferimento ai tentativi di infiltrazione mafiosa. In particolare, detti protocolli disciplinano un complesso e articolato sistema di azioni in materia di:

- verifiche antimafia;
- accessi, accertamenti e misure di prevenzione nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione delle opere contro i tentativi di condizionamento criminale;
- controlli specifici sulla qualità del calcestruzzo.

Infine, poiché anche in caso di *out-sourcing* in tutto o in parte dei servizi ad esempio in materia di supporto tecnico delle competenti strutture di Anas, persiste un potenziale profilo di rischio per la Società in relazione alla vigilanza sull'operato del fornitore, i rapporti contrattuali devono prevedere in maniera chiara i rispettivi ambiti di competenza e adeguate regole di "tracciabilità" dei rispettivi flussi informativi. Pertanto, con riferimento alle attività affidate in *out-sourcing* ovvero in service ad Anas, la Società adotta i seguenti principi di controllo:

- formalizzazione di contratti di service nell'ambito dei quali è prevista, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'identificazione dei servizi da erogare, le modalità di erogazione ed il relativo livello di servizio atteso (S.L.A.);
 - l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali la società affidataria dei servizi si impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché i principi ispiratori del Modello di QMU;
 - l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei propri Modelli (ove adottati), con particolare riguardo alle aree dei Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di service e della sua esecuzione; con tali clausole, si impegnano altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione e più in generale, ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto;
 - l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;
- formale nomina dei referenti per la verifica dell'esecuzione dei servizi, mediante apposito strumento organizzativo;
- espletamento, da parte dei suddetti referenti, dei controlli e delle verifiche previste dal ruolo



(monitoraggio delle attività, inclusa la verifica della corretta esecuzione contrattuale, la verifica tecnico-operativa ed economica dei servizi e delle forniture, la verifica del rispetto degli S.L.A., ecc.).



3.3. PROCESSO DIREZIONE LAVORI

Di seguito si illustrano i sub-processi di primo livello per il **processo “Direzione Lavori”**:

- istituzione ufficio direzione lavori ed avvio dei lavori;
- controllo tecnico – amministrativo (sospensione e ripresa lavori, varianti in corso d’opera, proroghe, ecc.);
- controllo amministrativo contabile (SAL, fatturazioni, riserve ed accordi bonari);
- gestione collaudi (per quanto riferibile al coinvolgimento della DL in fase di collaudo);
- gestione conto finale dei lavori.

3.3.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Direzione Lavori”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**
- **Art. 25 - Peculato, Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione e Abuso d’ufficio.**

Si potrebbero verificare i seguenti reati in danno alla Pubblica Amministrazione

- corruzione e traffico di influenze illecite si potrebbero verificare qualora esponenti della Società, anche per il tramite di una persona che eserciti influenze illecite, offrano denaro o altre utilità per ottenere favori nell’ambito delle attività di Direzione Lavori per l’esecuzione delle opere e/o di cantiere a committenza QMU in occasione di rapporti con la PA. Nel caso di specie, tali reati potrebbero configurarsi, ad esempio, quando:
 - esponenti della Società offrano o promettano denaro o altre utilità al Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio locale per ottenere trattamenti di miglior favore a fronte di possibili irregolarità accertate in occasione di visite ispettive e di controllo presso i cantieri;
 - la Società, quale atto strumentale alla corruzione, potrebbe autorizzare indebite riserve e/o Accordi Bonari, o varianti o altri atti modificativi dei contratti, così da costituire fondi da utilizzare per il tramite dell’appaltatore per fini corruttivi. Tale condotta potrebbe integrarsi anche attraverso artifici e raggiri finalizzati a giustificare il maggior costo delle riserve o delle varianti autorizzate;
 - la Società, quale atto strumentale alla corruzione, per ricevere benefici non dovuti da parte di esponenti della PA, assegni l’esecuzione di incarichi vari, quali ad esempio i collaudi a persone “vicine” o “gradite” a soggetti pubblici in violazione delle regole di selezione ovvero di affidamento degli incarichi;

- truffa che si potrebbe configurare qualora la Società, al fine di alterare i reali costi del progetto e /o ricevere fondi ulteriori non previsti originariamente nel contratto nonché per ricevere risorse superiori all'effettivo valore delle attività, ponga in essere condotte fraudolente, ad esempio, per:
 - occultare e/o non comunicare eventuali criticità di natura tecnica;
 - autorizzare varianti eccedenti le effettive necessità;
 - ammettere riserve per importi superiori;
 - certificare indebitamente l'esito positivo del collaudo;
 - giustificare un indennizzo di esproprio maggiore rispetto a quello da riconoscere al terzo espropriato;
 - malversazione a danno dello Stato nel caso in cui la Società muti la destinazione dei finanziamenti previsti per uno specifico progetto, destinando le risorse acquisite per la realizzazione di altre attività, in assenza di apposita disposizione/autorizzazione da parte della PA o di altro Ente Pubblico;
 - frode nelle pubbliche forniture qualora la Società, mediante comportamenti fraudolenti finalizzati a dimostrare, contrariamente al vero, la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con la PA, consegna beni in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute in sede di contratto per sopportare minori oneri.
- **Art.25-ter – Reati Societari**

Si potrebbero verificare il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, nell'ipotesi in cui un referente di QMU corrompa o tenti di corrompere, anche per interposta persona, esponenti di imprese appaltatrici per ottenere durante le fasi di esecuzione dei lavori un indebito beneficio/utilità non dovuto (es. mancata richiesta di iscrizione di riserve, accettazione di accordi bonari molto favorevoli a QMU, ovvero effettuazione di maggiori prestazioni dall'appaltatore non previste) determinando un danno all'impresa appaltatrice.

Inoltre, il processo "Direzione Lavori" presenta ulteriori potenziali profili di rischio in quanto, una non corretta gestione delle informazioni amministrative e contabili sull'avanzamento dei Lavori in Corso e, più in generale sulla contabilizzazione dei costi sostenuti, impattando sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, potrebbe costituire uno dei presupposti per la commissione o il concorso in commissione del reato di false comunicazioni sociali.

- **Art.25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

Non si esclude il reato di autoriciclaggio nel caso in cui, a seguito della commissione o del concorso in commissione di un delitto non colposo tra quelli previsti nel processo in esame, QMU ottenga delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Art. 25-septiesdecies - delitti contro il patrimonio culturale**



Il reato “*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*” si potrebbe verificare nel caso in cui nel corso delle attività di Direzione Lavori, la Società agevoli volutamente un soggetto nel distruggere, disperdere, deteriorare o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici, ovvero a destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Ciò potrebbe consentire il rispetto dei cronoprogrammi evitando possibili procedimenti volti alla tutela dei beni culturali con possibile sospensione dei lavori ovvero la necessità di modifiche della progettazione delle opere.

- **Art. 25-duodevices - riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

Il reato di “*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*” si potrebbe verificare nel caso in cui nel corso delle attività di Direzione Lavori, la Società agevoli volutamente un soggetto nel commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici. Ciò potrebbe consentire il rispetto dei cronoprogrammi evitando possibili procedimenti volti alla tutela dei beni culturali con possibile sospensione dei lavori ovvero la necessità di modifiche della progettazione delle opere.

3.3.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub-Processi sensibili sopra indicati, la struttura organizzativa principalmente coinvolta è quella di **area PIV**.

3.3.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al **processo “Direzione Lavori”** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- verifica della proposta di nomina dell’Ufficio di Direzione Lavori, in funzione, tra l’altro, dei carichi di lavoro, esperienza, specificità professionale del personale, inquadramento contrattuale;
- formale nomina, preventiva all'avvio dei lavori e previe verifiche sui requisiti professionali, delle principali figure, in conformità alle normative applicabili, quali il Direttore Lavori, il Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- formale definizione dell’iter e delle modalità operative per l’espletamento delle attività connesse all'avvio dei lavori, in conformità alle normative applicabili;
- individuazione degli adempimenti necessari all’avvio dei lavori con riferimento alla formale predisposizione e sottoscrizione della documentazione necessaria in conformità alle



- disposizioni vigenti (giornale dei Lavori, registro contabilità, piano della sicurezza, Verbale di consegna lavori, ecc.);
- formale approvazione, da parte del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del Progetto cantierabile e del programma dei lavori;
 - formale definizione delle attività e delle relative responsabilità di ogni figura professionale interessata (es. Direttore Lavori, RUP) per l'esecuzione del controllo di natura tecnico-amministrativo;
 - formale definizione delle attività e delle relative responsabilità di ogni figura professionale interessata (es. Direttore Lavori, RUP) per l'esecuzione del controllo di natura amministrativo-contabile;
 - rigoroso rispetto della disciplina applicabile al ricorrere delle circostanze speciali, previamente accertate dal Direttore Lavori, che impediscano in via temporanea l'esecuzione dei lavori, e sospensione degli stessi e successive riprese;
 - formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle proroghe dei lavori;
 - formale autorizzazione, preventiva alla messa in pagamento, dei SAL e dei Certificati di pagamento;
 - chiara identificazione dell'iter e delle modalità operative da adottare per effettuare un costante monitoraggio sui dati di produzione e dei lavori in corso;
 - formale definizione e approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, di direttive e criteri per la definizione delle riserve in conformità con la normativa applicabile;
 - formale definizione dell'iter e delle modalità operative previste per la nomina dei membri delle Commissioni di Accordo Bonario, nel rispetto dei criteri di rotazione, imparzialità e assenza di conflitto di interessi e rilascio delle relative dichiarazioni;
 - formale definizione delle procedure di gestione del procedimento di Accordo Bonario;
 - formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle proposte di Accordo Bonario;
 - approvazione, in funzione dei limiti della procura, della Determina di accettazione definitiva della proposta di Accordo Bonario e del Verbale di Accordo Bonario;
 - formale definizione dei ruoli, delle responsabilità, dell'iter e delle modalità operative per la redazione e approvazione delle perizie di variante;
 - formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle perizie di variante;
 - formali verifiche di completezza, correttezza e conformità normativa degli atti di contabilità finale;
 - formale identificazione e predisposizione dei documenti da produrre a seguito dell'ultimazione dei lavori (es. Certificato di Ultimazione Lavori, del Conto finale dei lavori, Relazione del Conto finale dei lavori);



- formale definizione dei ruoli, delle responsabilità, dell'iter e delle modalità operative necessarie alla chiusura del rapporto contrattuale con gli appaltatori;
- verifiche di correttezza e completezza sugli atti contabili e sulla documentazione prodotta, preventive al pagamento della rata finale;
- verifiche e formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Inoltre, con riferimento alle azioni poste in essere al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di condotte illecite, si richiamano anche i protocolli d'intesa (cc.dd. Protocolli di legalità) stipulati dalla Quadrilatero, dai Contraenti Generali incaricati dell'esecuzione delle opere e dalle Prefetture di Perugia e Macerata.
- Tali protocolli individuano le forme di controllo preventivo più idonee al fine della prevenzione della criminalità organizzata, con particolare riferimento ai tentativi di infiltrazione mafiosa. In particolare, detti protocolli disciplinano un complesso e articolato sistema di azioni in materia di:
 - verifiche antimafia;
 - accessi, accertamenti e misure di prevenzione nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione delle opere contro i tentativi di condizionamento criminale;
 - controlli specifici sulla qualità del calcestruzzo.
- Infine, poiché anche in caso di *out-sourcing* in tutto o in parte dei servizi ad esempio in materia di supporto tecnico delle competenti strutture di Anas, persiste un potenziale profilo di rischio per la Società in relazione alla vigilanza sull'operato del fornitore, i rapporti contrattuali devono prevedere in maniera chiara i rispettivi ambiti di competenza e adeguate regole di "tracciabilità" dei rispettivi flussi informativi.
- Pertanto, con riferimento alle attività affidate in *out-sourcing* ovvero in service ad Anas, la Società adotta i seguenti principi di controllo:
- formalizzazione di contratti di service nell'ambito dei quali è prevista, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'identificazione dei servizi da erogare, le modalità di erogazione ed il relativo livello di servizio atteso (S.L.A.);
 - l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali la società affidataria dei servizi si impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché i principi ispiratori del Modello di QMU;
 - l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei propri Modelli (ove adottati), con particolare riguardo alle aree dei Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di service e della sua esecuzione; con tali clausole, si impegnano altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione e più in generale, ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto



del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto;

- l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;
- formale nomina dei referenti per la verifica dell'esecuzione dei servizi, mediante apposito strumento organizzativo;
- espletamento, da parte dei suddetti referenti, dei controlli e delle verifiche previste dal ruolo (monitoraggio delle attività, inclusa la verifica della corretta esecuzione contrattuale, la verifica tecnico-operativa ed economica dei servizi e delle forniture, la verifica del rispetto degli S.L.A., ecc.).



3.4. PROCESSO APPROVVIGIONAMENTI

Di seguito si illustra il catalogo dei sub-processi di primo livello adottato dalla Società per il **processo “Approvvigionamenti”**:

- Gestione qualificazione operatori economici;
- Gestione Affidamenti;
- Gestione eventi successivi alla stipula del contratto.

3.4.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Approvvigionamenti”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”**

La Società, al fine di agevolare un contenzioso in corso con un’impresa fornitrice, potrebbe assegnare, nei confronti di quest’ultimo, dei lavori non previsti o differenti da quelli pianificati così da destinare fondi pubblici per opere diverse da quelle effettivamente da realizzarsi.

Inoltre si potrebbe in astratto configurare il reato di turbata libertà degli incanti nel caso in cui un rappresentante della Società, per favorire un fornitore indicato da un esponente della Pubblica Amministrazione o della controllante ANAS, e trarne così un vantaggio, allontani gli offerenti potenzialmente più qualificati e competenti dal partecipare alla procedura di gara offrendo loro delle attività compensative consistenti nella stipula di altri contratti;

Infine si potrebbe in astratto configurare il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nel caso in cui un rappresentante della Società, per favorire un fornitore indicato da un esponente della Pubblica Amministrazione o della controllante ANAS, e trarne così un vantaggio, inserisca nel bando di gara dei requisiti finalizzati a facilitare lo specifico fornitore indicato.

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, a seguito dell’autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi ovvero della maggiorazione dei compensi per i fornitori, potrebbe creare fondi extra-contabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere.

La gestione poco trasparente del processo di selezione dei fornitori potrebbe, in via potenziale, costituire lo strumento per la commissione del reato di traffico di influenze illecite ad esempio:

- con l'assegnazione di ordini/incarichi quale “compenso” ai soggetti (privati o pubblici) che hanno svolto l'intermediazione verso pubblici ufficiali/ incaricati di pubblico servizio;
- con l'assegnazione di ordini/incarichi a soggetti “vicini” o “graditi” ai soggetti che hanno svolto l'intermediazione con la Pubblica Amministrazione in favore della Società;
- tramite l'assegnazione di ordini/incarichi a prezzi maggiorati a fornitori conniventi che riconoscono parte di questo extra compenso in fondi extra contabili che la Società può utilizzare per fini di influenze illecite;
- tramite il riconoscimento di prestazioni non realizzate dal fornitore connivente che riconosce parte di tale compenso non dovuto in fondi extra contabili che la Società utilizza per fini di influenze illecite;
- attraverso l'approvazione di varianti contrattuali inesistenti a fornitori conniventi che potranno destinare parte del compenso derivante dalla variante fittizia ai soggetti che la Società indicherà al fine di poter assicurare la remunerazione dell'attività di influenze illecite.

- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

Un dirigente della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella stipula di contratti di approvvigionamento di beni e servizi a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore del direttore generale di una società fornitrice, affinché quest'ultimo compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Art. 25 quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”**

Un dipendente della Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità per la Società, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai fornitori in fase di qualifica degli stessi, potrebbe consentire, per effetto di tale omissione, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti legate, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Art. 25 quinquies – “Delitti contro la personalità individuale”**

Un dipendente della Società, per ottenere un risparmio di costi, potrebbe concludere accordi con fornitori che sottopongono i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

Un dipendente della Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto.

Un dipendente della Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni



o altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Art. 25 decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”**

Un dirigente della Società potrebbe autorizzare il pagamento di prestazioni non dovute o per un importo maggiore rispetto a quello dovuto quale utilità in favore di fornitori, al fine di indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale, all’Autorità Giudiziaria.

3.4.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub-Processi sopra indicati, le strutture organizzative principalmente coinvolte sono le seguenti:

- Affari Generali;
- Controllo, Finanza e Bilancio.

Inoltre, concorrono al processo in esame anche tutte le altre Strutture aziendali che, per i rispettivi ambiti di competenza, elaborano le Richieste di Acquisto e partecipano alla selezione dei fornitori.

3.4.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al processo “**Approvvigionamenti**” ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- formale predisposizione delle richieste di acquisto da parte delle funzioni richiedenti;
- formale verifica, preventiva alla finalizzazione della Richiesta di Acquisto, di capienza di budget;
- formale approvazione delle richieste di acquisto, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- formale autorizzazione agli acquisti extra budget, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, all'avvio delle procedure di affidamento;
- formale definizione delle modalità e dell'iter operativo di selezione del fornitore;
- assoluto divieto, per le unità incaricate di predisporre gli atti di gara, di comunicare e/o divulgare documenti, dati o informazioni riferiti alle procedure di affidamento;
- formale definizione degli adempimenti da espletare relativi alle procedure di affidamento, in coerenza con la normativa applicabile;
- formale attestazione delle motivazioni sottostanti il mancato ricorso a procedure pubbliche di



selezione e la scelta di uno o più specifici candidati nei casi in cui l'appalto preveda condizioni di urgenza o altri vincoli

- tracciabilità e ricostruibilità documentale di tutte le fasi della procedura negoziale adottata, ivi compresa la corrispondenza intercorsa nell'ambito del contratto di servizio con ANAS .
- verifica, preliminare alla sottoscrizione dei contratti di acquisto, sulla correttezza dei dati riportati nell'ordine di acquisto/lettera di incarico;
- formale sottoscrizione dei contratti di acquisto, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- verifica della corrispondenza tra il bene / servizio ricevuto e quanto previsto nell'ordine di acquisto / contratto;
- formale valutazione della performance degli operatori economici affidatari e relativo aggiornamento dell'Elenco degli Operatori Economici sulla base delle valutazioni ricevute;
- chiara identificazione delle modalità operative per la valutazione delle performance dei fornitori;
- monitoraggio periodico sulle performance dei fornitori di cui la Società ha usufruito, al fine di segnalare i dettagli riguardo il servizio prestato e al fine di fornire indicazioni sulle future selezioni;
- formali verifiche, in caso di modifiche soggettive dell'appaltatore, modifiche del contratto, risoluzione contrattuale e recesso, della completezza, della correttezza, nonché della conformità normativa, della documentazione di supporto e delle relative motivazioni;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle modifiche soggettive dell'appaltatore, delle modifiche del contratto, delle risoluzioni contrattuali e dei recessi esercitati

Inoltre, poiché anche in caso di *out-sourcing* in tutto o in parte dei servizi, persiste un potenziale profilo di rischio per la Società in relazione alla vigilanza sull'operato del fornitore, i rapporti contrattuali devono prevedere in maniera chiara i rispettivi ambiti di competenza e adeguate regole di "tracciabilità" dei rispettivi flussi informativi. Pertanto, con riferimento alle attività affidate ad Anas nell'ambito del "service approvvigionamenti" la Società adotta i seguenti principi di controllo:

- formalizzazione di contratti di service nell'ambito dei quali è prevista, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'identificazione dei servizi da erogare, le modalità di erogazione ed il relativo livello di servizio atteso (S.L.A.);
 - l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali la società affidataria dei servizi si impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché i principi ispiratori del Modello di QMU;
 - l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei propri Modelli (ove adottati), con particolare riguardo alle aree dei Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di service e della sua esecuzione; con tali clausole, si impegnano altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero



verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione e più in generale, ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto;

- l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;
- formale nomina dei referenti per la verifica dell'esecuzione dei servizi, mediante apposito strumento organizzativo;
- espletamento, da parte dei suddetti referenti, dei controlli e delle verifiche previste dal ruolo (monitoraggio delle attività, inclusa la verifica della corretta esecuzione contrattuale, la verifica tecnico-operativa ed economica dei servizi e delle forniture, la verifica del rispetto degli S.L.A., ecc



3.5. PROCESSO FINANZA

Di seguito si illustra il catalogo dei sub-processi di primo livello adottato dalla Società per il **processo “Finanza”**:

- Gestione Tesoreria;
- Acquisizione e rendicontazione finanziamenti.

3.5.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Finanza”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”**

Un dipendente della Società potrebbe alterare delle rendicontazioni finanziarie, al fine di occultare il reale impiego delle risorse finanziarie assegnate alla Società utilizzate per fini diversi da quelli previsti.

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

Il responsabile della tesoreria potrebbe creare fondi extracontabili da utilizzare per accordi corruttivi in favore di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere, effettuando ad esempio:

- operazioni improprie sui conti correnti societari;
- una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti;
- prelievi ingiustificati dalla piccola cassa;
- il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto.

In considerazione del fatto che le attività del processo potrebbero implicare contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione (es. Enti finanziatori delle opere), è opportuno ritenere che si potrebbe configurare, in via ipotetica, il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità ai soggetti pubblici o privati al fine di ottenere interventi presso esponenti della PA in favore della società stessa quale, ad esempio, trattamento di miglior favore in occasione delle rendicontazioni presentate per ottenere i finanziamenti/rimborsi da parte degli Enti Locali o altri soggetti pubblici finanziatori diretti per gli oneri delle opere realizzate.

Oltre quanto sopra indicato, si consideri che le attività del processo a rischio possono essere strumentali alla commissione del reato di traffico di influenze illecite attraverso, ad esempio, operazioni fittizie (es. pagamento di fatture false di fornitori per prestazioni inesistenti) al fine di costituire fondi utilizzabili per fini corruttivi.

- **Art. 25 bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”**

Un dipendente della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe contraffare, alterare o introdurre nel territorio dello Stato valori di bollo, ovvero nel caso in cui siano acquistati, detenuti o messi in circolazione valori di bollo contraffatti.

- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

Il responsabile della tesoreria potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (es. amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Art. 25 quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”**

Un dipendente della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità per la Società, tramite una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti ovvero effettuando operazioni improprie sui conti correnti societari, potrebbe destinare disponibilità finanziarie verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

Un dipendente della Società potrebbe, attraverso una gestione impropria dei pagamenti (ad esempio mediante la c.d. triangolazione di pagamenti), ovvero degli incassi, impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di ostacolarne l'identificazione delittuosa.

Un dipendente della Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Art. 25-octies 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Al riguardo si consideri che il d.lgs. n. 184 del 2021, definisce quali strumenti di pagamento diversi dai contanti “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.

Pertanto, tali condotte illecite si potrebbero configurare potenzialmente nel caso in cui, per l'effettuazione di un pagamento, venga utilizzato un sistema di pagamento diverso dal contante di cui la Società o il terzo utilizzatore non è titolare, o in caso di realizzazione / alterazione di sistemi informatici / apparecchiature / dispositivi che consentono un illecito trasferimento di denaro o valuta digitale.

Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti può verificarsi quando un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente



utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti o li altera ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

Tali condotte illecite si potrebbero configurare potenzialmente nel caso in cui, per l'effettuazione di un pagamento, venga utilizzato un sistema di pagamento diverso dal contante di cui la Società o il terzo utilizzatore non è titolare, o in caso di realizzazione / alterazione di sistemi informatici / apparecchiature / dispositivi che consentono un illecito trasferimento di denaro o valuta digitale

Il reato di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti può verificarsi quando un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati o sono specificamente adattati al medesimo scopo

Il reato di Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale può verificarsi quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

Il reato di Trasferimento fraudolento di valori può verificarsi quando la Società procede all'attribuzione fittizia ad altri soggetti la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità di QMU per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Infine, non si può escludere la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente Tali condotte illecite si potrebbero configurare potenzialmente nel caso in cui, per l'effettuazione di un pagamento, venga utilizzato un sistema di pagamento diverso dal contante di cui la Società o il terzo utilizzatore non è titolare nonché con l'attribuzione fittiziamente ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità di QMU per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali

3.5.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub-Processi sopra indicati, la struttura organizzativa principalmente coinvolta è **Controllo, Finanza e Bilancio**.

3.5.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al **processo “Finanza”** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione dell'iter e delle modalità operative da adottare per la pianificazione finanziaria riguardante i pagamenti dei SAL;
- verifica periodica volta al monitoraggio della situazione dei finanziamenti erogati per ente di riferimento;
- verifiche di completezza, correttezza e coerenza, preventive al relativo invio alle Autorità Competenti / Enti Eroganti, dei documenti / dati / informazioni relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto Quadrilatero;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della lettera di accompagnamento per la rendicontazione da inviare all'Ente Erogante / finanziatore;
- monitoraggio periodico sulla situazione delle spese rendicontate e dei relativi importi erogati per ogni Ente Erogante / finanziatore;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla gestione dei pagamenti e degli incassi;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità della documentazione da trasmettere o ricevere, anche attraverso sistemi informatici, agli istituti bancari / uffici postali, sottoscritta in funzione delle procure in essere;
- verifica degli adempimenti fiscali e previdenziali dei sub affidatari dei Contraenti Generali, preventiva alla disposizione di pagamento;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nel rispetto dei principi contabili applicabili;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, delle disposizioni di pagamento;
- divieto di eseguire ordini di pagamento da / a soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e per i quali non è indicato importo, nome / denominazione e numero di conto corrente, ovvero qualora non sia assicurata l'immediata ed univoca identificazione del beneficiario;
- verifica dell'adempimento degli obblighi normativi previsti per la tracciabilità finanziaria e l'identificazione del conto corrente dedicato al pagamento dei fornitori;
- esecuzione di pagamenti a favore del beneficiario esclusivamente sul conto corrente indicato nei contratti / ordini o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, con esclusione della possibilità di effettuare pagamenti: a) in contanti (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa); b) su conti cifrati o anonimi; c) in un Paese diverso da quello di residenza o sede del



beneficiario o da quello in cui la prestazione è stata eseguita;

- verifica di corrispondenza tra il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- limitazione degli accessi al sistema di corporate banking, mediante attribuzione di specifici profili ai procuratori abilitati;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, al pagamento degli stipendi;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle richieste di rimborso spese e delle richieste di anticipo spese, previa verifica, se in contanti, del rispetto dei limiti previsti dalle normative applicabile;
- chiara identificazione delle tipologie di movimenti per cui utilizzare la piccola cassa;
- verifica della completezza ed accuratezza della richiesta di rimborso spese rispetto ai giustificativi di spesa allegati;
- verifica della corrispondenza tra le spese autorizzate ed i relativi giustificativi di spesa;
- formale autorizzazione per il prelievo / reintegro del denaro della piccola cassa, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- identificazione di figure aziendali incaricate della custodia e gestione della piccola cassa;
- chiara identificazione dell'iter e delle modalità operative per la riconciliazione tra le registrazioni del libro cassa, le registrazioni contabili e la relativa documentazione a supporto;
- esecuzione periodica della conta di cassa;
- esecuzione, documentazione, verifica ed approvazione delle riconciliazioni periodiche dei conti transitori movimentati per le operazioni di pagamento e incasso e delle riconciliazioni bancarie;
- monitoraggio del sistema di home banking con la finalità di accertare la corrispondenza tra gli incassi ed i pagamenti e la documentazione di supporto;
- monitoraggio periodico riguardante le condizioni applicate dagli istituti bancari rispetto a quanto concordato contrattualmente;
- chiara identificazione dei soggetti autorizzati ad operare sui conti correnti della Società.



3.6. PROCESSO LEGALE

Di seguito si riporta il catalogo dei Sub-Processi di primo livello adottato dalla Società per il **processo “Legale”**:

- Gestione del contenzioso giudiziale;
- Gestione transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- Gestione esecuzione sentenze.

3.6.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Legale”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

Un dirigente della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi in un procedimento giudiziale / stragiudiziale che vede coinvolta la Società, potrebbe:

- negoziare con i legali esterni tariffe professionali fittizie o superiori a quanto dovuto per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi;
- negoziare compensi professionali dipendenti in misura pressoché esclusiva da un esito favorevole del giudizio per la Società e, come tali, costituenti un indebito incentivo nei confronti dei legali esterni a conseguire un tale risultato.

Inoltre potrebbe essere commesso il reato di traffico di influenze illecite, ad esempio, attraverso il ricorso illecito all’intermediazione di soggetti con la dazione ovvero la promessa di denaro o di altra utilità, al fine di intervenire nei confronti dell’Organo Giudicante competente in un procedimento in cui è coinvolta la Società, affinché quest’ultimo non emetta provvedimenti sfavorevoli o sanzioni nei confronti della Società.

Infine, la Società, potrebbe assegnare ovvero anche solo promettere l’assegnazione di incarichi a professionisti esterni quale compenso per l’intermediazione svolta direttamente da questi ultimi ovvero da terzi (es. incarichi a legali “vicini” o “graditi” ai soggetti che hanno svolto l’intermediazione con la PA).

- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

Un dirigente della Società, al fine di ottenere accordi transattivi vantaggiosi per la Società, potrebbe corrompere gli esponenti di altra società attraverso la promessa di assegnazione di futuri lavori.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

Il Responsabile Affari Legali della Società, mediante l’assegnazione della pratica ad un legale esterno per la gestione di un contenzioso giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta, potrebbe effettuare i pagamenti delle parcelle attraverso l’impiego di denaro proveniente da



attività illecita.

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità - ad esempio mediante il pagamento di legali esterni o di transazioni - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Art. 25 decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”**

Un dirigente della Società potrebbe indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria procedente, nel corso di procedimenti che vedono coinvolta la Società.

3.6.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub-Processi sopra indicati, la struttura organizzativa principalmente coinvolta è **Affari Legali**.

3.6.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al processo “Legale” ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- formale richiesta di parere relativo a tematiche di competenza legale;
- formale autorizzazione alla richiesta di pareri relativi a tematiche di competenza legale, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi o mutamenti giurisprudenziali sulle materie che possono impattare l'attività della Società;
- formale valutazione, propedeutica all'avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei mandati alle liti e/o lettere di incarico;
- inserimento, all'interno della lettera di incarico, di specifiche clausole di rispetto del Modello ex D.Lgs. 231/01 di QMU;
- esistenza del Quadro Contenziosi aziendale, volto al puntuale monitoraggio dei contenziosi in essere;
- formale aggiornamento e verifica di completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel Quadro Contenziosi;

- formalizzazione e trasmissione all'AD/DG di appositi report riepilogativi dello stato dei contenziosi;
- accertamento dello stato ed avanzamento di ciascun contenzioso giudiziale in corso e relativi costi;
- monitoraggio dell'attività svolta dal professionista, propedeutica anche al rilascio del benestare al pagamento della relativa parcella / fattura, in termini di:
 - verifica della congruità del compenso in base alla natura e alla durata dell'incarico, al ruolo ed alle competenze del professionista;
 - verifica che ogni pagamento sia effettuato a fronte di una prestazione effettivamente resa in forma puntuale, qualitativamente adeguata e professionale;
 - verifica che tutti i rimborsi spese siano giustificati ed autorizzati in conformità alle procedure aziendali e alle normative applicabili;
- monitoraggio costante delle prestazioni erogate dal professionista legale durante lo svolgimento dell'incarico;
- monitoraggio periodico delle transazioni stragiudiziali in corso al fine di:
 - accertare lo stato e l'avanzamento di ciascun contenzioso giudiziale e arbitrale in corso ed i relativi costi;
 - monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa;
- formale definizione dei ruoli, delle responsabilità, dell'iter e delle modalità operative per la gestione delle transazioni stragiudiziali;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, della transazione;
- formale definizione della chiusura del giudizio ed aggiornamento del Quadro Contenziosi aziendale;
- monitoraggio costante delle prestazioni erogate dal professionista esterno durante lo svolgimento dell'incarico;
- formale definizione dei ruoli, delle responsabilità, dell'iter e delle modalità operative e dei relativi adempimenti per l'esecuzione delle sentenze;
- formale definizione degli adempimenti finalizzati a procedere al pagamento ed alla impugnazione del titolo esecutivo o finalizzati al pagamento.



3.7. PROCESSO SOCIETARIO

Di seguito si riporta il Sub-Processo di primo livello adottato dalla Società per il **processo “Societario”**: Gestione Affari Societari.

3.7.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Societario”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

Sebbene le attività del processo societario implicino contatti principalmente con Notai e, in via del tutto sporadica con altri funzionari della Pubblica Amministrazione, non si può escludere in via teorica che si potrebbe configurare il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità ai soggetti predetti al fine, ad esempio, di omettere/attenuare l'irrogazione di eventuali sanzioni da comminarsi alla Società per inadempimenti o a seguito di irregolarità emerse in occasione di controlli.

- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

L'AD-DG, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbe:

- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, occultando documenti contabili o non assicurando l'archiviazione della documentazione;
- restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti agli azionisti o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili;
- approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi;
- acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale.

3.7.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub-Processi sopra indicati, la struttura organizzativa principalmente coinvolta è **Societario**.

Inoltre, concorrono al processo sensibile sopra individuato anche tutte le altre strutture aziendali che, per i rispettivi ambiti di competenza, elaborano la documentazione destinata agli Organi Sociali e di Controllo ovvero sottopongono documenti, atti e/o provvedimenti alla loro approvazione.

3.7.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al **processo “Societario”** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- formale definizione delle modalità di trasmissione degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- formale definizione delle modalità di predisposizione, controllo, approvazione e trasmissione agli azionisti ed agli Organi Sociali della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia societaria;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti societari presso gli archivi societari, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge;
- formale redazione di "Verbali / Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione";
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per il conferimento e la revoca delle procure;
- richiesta formale di predisposizione di una nuova procura;
- formale predisposizione della bozza di procura da conferire;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della bozza di procura da conferire;
- formale istituzione / modifica del relativo Ordine di Servizio a seguito di un conferimento o di una revoca di procura;
- archiviazione delle notifiche di conferimento / revoca delle procure e delle copie controfirmate delle lettere di trasmissione.



3.8. PROCESSO AMMINISTRAZIONE E FISCALE

Di seguito si riporta il catalogo dei Sub-Processi di primo livello adottato dalla Società per il **processo “Amministrazione e Fiscale”**:

- Gestione amministrativo – contabile del ciclo passivo;
- Gestione amministrativo – contabile del ciclo attivo;
- Closing;
- Gestione della fiscalità.

3.8.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Amministrazione e Fiscale”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

Un funzionario addetto alla gestione amministrativo-contabile della Società potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la contabilizzazione dei costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio.

In considerazione del fatto che le attività del processo implicano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, è opportuno ritenere che si potrebbe configurare, in via ipotetica, il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità ai soggetti pubblici o privati al fine di ottenere interventi presso esponenti della PA in favore della società stessa quali, ad esempio, trattamenti di miglior favore in occasione di visite ispettive da parte di Organi di Polizia Giudiziaria o dell’Amministrazione Finanziaria.

Oltre quanto sopra indicato, si consideri che le attività del processo a rischio possono essere strumentali alla commissione del reato di traffico di influenze illecite, ad esempio attraverso:

- l’utilizzo dei conti correnti societari per rendere disponibili somme denaro;
 - l’effettuazione dei pagamenti di fatture fittizie / false, in tutto in parte, al fine di creare delle “disponibilità”;
 - il riconoscimento di rimborsi spese o anticipi non dovuti in tutto o in parte;
 - prelievi ingiustificati dalla piccola cassa;
- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

Un funzionario addetto alla gestione amministrativo-contabile della Società potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti

materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (es. amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Un funzionario della Società addetto alla gestione amministrativo-contabile potrebbe impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli azionisti o ad altri organi sociali, attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della Società.

Il Dirigente della Società, responsabile della predisposizione della documentazione economico-finanziaria, al fine di conseguire un ingiusto profitto per la Società inducendo altri in errore, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette agli azionisti o al pubblico, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o potrebbe sopravvalutare dei crediti, ovvero contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti.

- **Art. 25 quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”**

Un funzionario della Società addetto alla gestione amministrativo-contabile della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità per la Società, potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette agli azionisti o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero potrebbe contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

Un funzionario addetto alla gestione amministrativo-contabile della Società, al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro o di beni, potrebbe registrare dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero per creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo, ad esempio mediante la fatturazione per prestazioni inesistenti, la sopravvalutazione dei valori stimati e dei beni della Società rispetto all'effettivo valore, la contabilizzazione di costi per beni e servizi non ricevuti, la registrazione di operazioni inesistenti, la formazione di riserve occulte, ecc.;

Un dipendente della Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - ad esempio mediante la registrazione di

dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Art. 25 quinquiesdecies “Reati Tributari”**

Il processo è a potenziale rischio per la commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e occultamento o distruzione di documenti contabili che si potrebbero configurare in via del tutto potenziale qualora allo scopo di evadere le imposte, la Società indichi nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi ovvero (e ove applicabile anche ai fini dell'IVA) elementi passivi fittizi con riferimento, ad esempio, ad oneri finanziari non veritieri che riducono i proventi finanziari derivanti dalla gestione degli impieghi dalle disponibilità liquide.

Al riguardo, infatti, si consideri che la particolare natura della Società (“Società Pubblica di Progetto” senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 già art. 172 del D. Lgs. 163/2006) ed il rapporto intercorrente con Anas volto all’acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile di quest’ultima (con trasferimento sia dei costi delle opere sia degli oneri di struttura), rende di fatto influente l’onere fiscale ai fini della determinazione dei risultati dell’esercizio.

- **Art. 25-octies 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Al riguardo si consideri che il d.lgs. n. 184 del 2021, definisce quali strumenti di pagamento diversi dai contanti “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.

Pertanto, tali condotte illecite si potrebbero configurare potenzialmente nel caso in cui, per l’effettuazione di un pagamento, venga utilizzato un sistema di pagamento diverso dal contante di cui la Società o il terzo utilizzatore non è titolare, o in caso di realizzazione / alterazione di sistemi informatici / apparecchiature / dispositivi che consentono un illecito trasferimento di denaro o valuta digitale.

Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti può verificarsi quando un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti o li altera ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

Tali condotte illecite si potrebbero configurare potenzialmente nel caso in cui, per l’effettuazione di un pagamento, venga utilizzato un sistema di pagamento diverso dal contante di cui la Società o il terzo utilizzatore non è titolare, o in caso di realizzazione / alterazione di sistemi informatici / apparecchiature / dispositivi che consentono un illecito trasferimento di denaro o valuta digitale

Il reato di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici



diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti può verificarsi quando un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati o sono specificamente adattati al medesimo scopo

Il reato di Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale può verificarsi quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

Il reato di Trasferimento fraudolento di valori può verificarsi quando la Società procede all'attribuzione fittizia ad altri soggetti la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità di QMU per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Infine, non si può escludere la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente Tali condotte illecite si potrebbero configurare potenzialmente nel caso in cui, per l'effettuazione di un pagamento, venga utilizzato un sistema di pagamento diverso dal contante di cui la Società o il terzo utilizzatore non è titolare nonché con l'attribuzione fittiziamente ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità di QMU per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

3.8.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub-Processi sopra indicati, la struttura organizzativa principalmente coinvolta è **Controllo, Finanza e Bilancio**.

3.8.3. CONTROLLO SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 "Le Regole di Condotta" della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al **processo "Amministrazione e Fiscale"** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- formale definizione delle modalità e dei criteri per la creazione, modifica ed eliminazione delle anagrafiche fornitori;
- esistenza di un iter autorizzativo per la creazione / modifica / eliminazione delle anagrafiche fornitori;

- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la contabilizzazione dei costi e dei relativi dispositivi di pagamento connessi alle indennità espropriative e alle spese connesse ai contenziosi;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigenti, della registrazione delle rettifiche inventariali;
- verifica della corrispondenza tra l'ordine di acquisto, bolla e fattura, preliminare al pagamento delle fatture passive relative a beni e servizi;
- verifica di completezza e accuratezza dei dati presenti nelle fatture passive, preventiva alla registrazione a sistema;
- formale rilascio del benestare al pagamento;
- verifica della corrispondenza tra SAL, certificato di pagamento e i dati contabili registrati a sistema, preliminare all'elaborazione dell'elenco delle partite pagabili relative ai lavori;
- verifica dell'elenco delle partite pagabili relativamente alla correttezza delle singole registrazioni e della documentazione giustificativa a supporto, preventiva allo sblocco al pagamento;
- esecuzione e formalizzazione di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile dei beni di proprietà con la quantità fisica effettiva;
- chiara identificazione dei soggetti deputati alle attività di inventario;
- verifica dei disallineamenti emersi durante la conta inventariale (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla gestione amministrativo-contabile del ciclo attivo;
- formale previsione di controlli di correttezza e completezza delle fatture attive;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle fatture attive;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla fatturazione delle penalità previste dai contratti stipulati con i Contraenti Generali;
- formale approvazione delle fatture emesse per penali nei confronti dei Contraenti Generali, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla fatturazione delle penalità previste dai contratti stipulati con i Contraenti Generali;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla commercializzazione e alla gestione dei ricavi da materiale di risulta;
- rispetto di un iter approvativo delle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi responsabili;

- formali verifiche finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- formali verifiche periodiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle registrazioni contabili;
- formale individuazione dei profili da associare alle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità e trasmissione di tali requisiti alla funzione competente per l'ICT;
- formale autorizzazione per le modifiche alla struttura del piano dei conti, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- chiara individuazione dei profili da associare alle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale in caso di modifiche al piano dei conti;
- formale evidenza dei parametri di valutazione utilizzati per la stima delle poste contabili, in conformità alla normativa applicabile;
- verifiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento, rispetto alla relativa documentazione di supporto e a quanto previsto dai principi contabili di riferimento;
- formale definizione delle tempistiche delle attività per la predisposizione del Bilancio;
- verifica della completezza e correttezza delle informazioni inserite nella bozza di bilancio;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della bozza di bilancio;
- trasmissione all'AD/DG e al Collegio Sindacale della bozza di bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, del Bilancio e dei documenti / dati ad esso allegati;
- sottoscrizione, da parte dei responsabili delle strutture coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio civilistico, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- verifica dell'inerenza e della competenza delle voci di costo e di ricavo che concorrono alla determinazione del reddito d'esercizio e del correlato reddito imponibile ai fini fiscali;
- preventiva verifica e successiva documentabilità e tracciabilità delle motivazioni che hanno determinato le variazioni in aumento e in diminuzione del reddito d'esercizio ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali;
- corretta determinazione del debito d'imposta, tenuto conto di eventuali crediti pregressi e delle sopra menzionate variazioni in aumento e diminuzione;
- corretta liquidazione periodica alle previste scadenze del credito o debito fiscale riferito ai diversi tributi e il conseguente versamento nei termini degli importi, ove dovuti;
- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte e della correttezza del calcolo delle imposte;



- sottoscrizione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte e formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all'esecuzione dei pagamenti in materia fiscale;
- formale verifica di correttezza e completezza della documentazione da trasmettere alle competenti autorità in materia fiscale.

Nell'ambito del processo di predisposizione del bilancio, il "Dirigente Preposto" si avvale, in forza del Contratto di Servizio, dell'Internal Audit per svolgere alcune attività di verifica su aspetti di particolare rilevanza. In particolare, a seguito di un puntuale apprezzamento dei rischi potenzialmente connessi alla predisposizione del bilancio/semestrale, il DP, annualmente, comunica all'IA le attività di verifica da svolgere sul processo di predisposizione del bilancio stesso, che vengono integrate nel piano di Audit annuale.

Inoltre, poiché anche in caso di *out-sourcing* in tutto o in parte dei servizi ad esempio in materia fiscale, persiste un potenziale profilo di rischio per la Società in relazione alla vigilanza sull'operato del fornitore, i rapporti contrattuali devono prevedere in maniera chiara i rispettivi ambiti di competenza e adeguate regole di "tracciabilità" dei rispettivi flussi informativi. Pertanto, con riferimento alle attività affidate ad ANAS nell'ambito del "service fiscale" la Società adotta i seguenti principi di controllo:

- formalizzazione di contratti di service nell'ambito dei quali è prevista, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'identificazione dei servizi da erogare, le modalità di erogazione ed il relativo livello di servizio atteso (S.L.A.);
 - l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali la società affidataria dei servizi si impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché i principi ispiratori del Modello della Società;
 - l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei propri Modelli (ove adottati), con particolare riguardo alle aree dei Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di service e della sua esecuzione; con tali clausole, si impegnano altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione e più in generale, ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto;
 - l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;
- formale nomina dei referenti per la verifica dell'esecuzione dei servizi, mediante apposito strumento organizzativo;
- espletamento, da parte dei suddetti referenti, dei controlli e delle verifiche previste dal ruolo (monitoraggio delle attività, inclusa la verifica della corretta esecuzione contrattuale, la verifica tecnico-operativa ed economica dei servizi e delle forniture, la verifica del rispetto



degli S.L.A., ecc.).



3.9. PROCESSO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano l'impossibilità di escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale categoria di reato può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali, e, dunque, configurarsi come trasversale alle varie aree di attività della Società. Si ritiene pertanto di valutare diffuso e non localizzato in relazione a specifiche aree il rischio relativo alla commissione di tali reati.

3.9.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il processo "Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro" espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"**

In considerazione del fatto che le attività del processo implicano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, è opportuno ritenere che si potrebbe configurare, in via ipotetica, il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità ai soggetti pubblici o privati al fine di ottenere interventi presso esponenti della PA in favore della società stessa quali, ad esempio, trattamenti di miglior favore in occasione di visite ispettive o per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni.

- **Art. 25 septies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"**

I reati consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o le lesioni gravi o gravissime di un lavoratore per effetto dell'inosservanza, a causa di condotta commissiva od omissiva cui è associabile un interesse o vantaggio della Società, di norme antinfortunistiche e volte alla tutela della salute ed igiene sul lavoro.

In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (datore di lavoro, titolari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, preposti, lavoratori, ecc.).

Potrebbero configurare un interesse o vantaggio della Società, in occasione di un evento che integra gli estremi dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, le condotte poste in essere dalla Società stessa in violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per conseguire risparmi di tempo e/o di risorse nel corso dell'esecuzione del lavoro. A titolo di esempio risparmi in materia di: formazione, consulenza e/o servizi professionali legati alla salute e sicurezza sul lavoro, manutenzione ordinaria e straordinaria e monitoraggio degli ambienti di lavoro, adeguamento antincendio, predisposizione di Dispositivi di Protezione Collettiva e/o Individuale, attuazione di controlli e vigilanza.

3.9.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione al Processo sopra indicato, le strutture organizzative principalmente coinvolte sono le



seguenti:

- Amministratore Delegato e Direttore Generale con il ruolo di Datore di Lavoro per la sicurezza (“DATL”) e Committente (“COM”) in qualità di rappresentate legale della Società;
- Responsabile dell’area PIV (Piano di infrastrutturazione Viaria), con il ruolo di Dirigente Delegato alla Sicurezza;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Responsabile del Procedimento/Responsabile Alta Sorveglianza (RP/RAS), coincidente con il Responsabile dei Lavori, fatta eccezione per l’intervento dell’Maxilotto 2 affidato al Contraente Generale;
- Unità Verifica Sicurezza Titolo IV D. Lgs 81/08.

Inoltre, concorrono all’attività sensibile sopra individuata anche tutte le altre strutture organizzative, per i rispettivi ambiti di competenza, che la vigente normativa indica quali Destinatari di specifici obblighi giuridici e quelli con ruoli specifici in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (preposti, addetti primo soccorso, addetti antincendio).

3.9.3. CONTROLLI SPECIFICI

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, può essere esemplificativamente suddiviso nelle seguenti Macro Attività che ne rappresentano le principali fasi:

- Definizione delle politiche e degli obiettivi;
- Recepimento e diffusione degli aggiornamenti normativi;
- Individuazione e analisi dei rischi;
- Esecuzione degli interventi di audit;
- Formazione/informazione/addestramento;
- Monitoraggio e Reporting.

Oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, di seguito, con riferimento a ciascuna delle fasi sopra richiamate, i principi di controllo ai quali QMU ispira la propria attività:

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E DEGLI OBIETTIVI

- definizione dei principi di tutela nel Codice Etico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro che prevedano impegni di conformità legislativa e indirizzi e i principi, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti;
- identificazione degli obiettivi in materia di salute e sicurezza e pianificazione periodica degli impegni, anche in termini di spesa, ad essi connessi;
- definizione dei ruoli e responsabilità volti a garantire il perseguimento dei sopra citati obiettivi prefissati;



- adozione e sistematico aggiornamento del MOG - Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, costituito da documenti operativi (Manuale, Procedure e Modulistica di riferimento).

RECEPIMENTO E DIFFUSIONE DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

- identificazione dei soggetti cui è affidato il compito di garantire l'aggiornamento delle prescrizioni normative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ("SSL");
- diffusione degli aggiornamenti normativi in materia di SSL ai soggetti interessati all'interno dell'organizzazione aziendale.

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI RISCHI

- identificazione di regole formali a supporto del processo di valutazione dei rischi attraverso il coinvolgimento di tutte le figure previste dalla normativa prevenzionistica vigente;
- formalizzazione e periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi conforme alle previsioni della normativa prevenzionistica vigente;
- definizione di regole formali per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale ("DPI") e per la loro verifica, in termini di requisiti necessari quali resistenza, idoneità, mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza;
- identificazione delle modalità volte a garantire la tracciabilità della consegna dei DPI ai lavoratori;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse all'identificazione e gestione delle situazioni di emergenza per la salute e sicurezza sul lavoro;
- identificazione delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso (es. individuazione di presidi relativi alle attività di primo soccorso);
- predisposizione dei Piani di Emergenza e di evacuazione e relativo aggiornamento in funzione di criteri e modalità preventivamente identificate (es. in funzione dell'identificazione/modifica degli scenari di emergenza, dell'organizzazione, di cambiamenti relativi ai processi aziendali e produttivi, ecc.);
- definizione delle modalità, frequenza e tracciabilità delle prove di evacuazione periodiche e di simulazione delle situazioni di emergenza.

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI AUDIT

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte a garantire la gestione dei flussi informativi verso il Datore di Lavoro con riferimento alle tematiche inerenti la SSL (con particolare riferimento alla tipologia di informazioni da inviare e della relativa periodicità di invio delle stesse);
- identificazione di un sistema disciplinare nell'ambito del quale sono individuate violazioni e sanzioni in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.



FORMAZIONE/INFORMAZIONE/ADESTRAMENTO

- identificazione di regole formali circa il coinvolgimento dei lavoratori, anche per tramite dei loro rappresentanti (“RLS”), nelle tematiche inerenti la SSL anche al fine di garantire quanto previsto dalla normativa vigente (es. accessibilità alla documentazione, visita dei luoghi di lavoro, promozione della sicurezza tramite proposte, partecipazione alle riunioni, informazione/formazione specifica, comportamenti da adottare nei luoghi di lavoro, ecc.);
- tracciabile coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi, nella definizione dei controlli, nell'analisi degli incidenti e mancati incidenti e nello sviluppo e riesame delle politiche e degli obiettivi in materia di SSL;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla pianificazione delle riunioni periodiche in materia di SSL (ex Art. 35 del D.lgs. 81/08) ed alla tracciabilità del loro avvenuto svolgimento;
- identificazione di ruoli e modalità volte a garantire le modalità di informazione ai lavoratori relativamente alle tematiche in materia di SSL e pianificazione e gestione della formazione in materia di SSL anche mediante definizione del "Piano di Formazione";
- tracciabilità dell'avvenuta informazione ai lavoratori dei processi e dei rischi connessi all'attività lavorativa svolta ed alla loro mansione;
- identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità dell'avvenuta erogazione della formazione ai lavoratori in materia di SSL sulla base di quanto definito dal "Piano di Formazione".

MONITORAGGIO E REPORTING

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla rilevazione, registrazione e investigazione degli infortuni e dei "mancati incidenti" ed individuazione delle eventuali azioni preventive e correttive;
- definizione dei flussi informativi al Datore di Lavoro e agli altri soggetti aziendali (es. suoi Delegati) coinvolti dagli infortuni e incidenti occorsi, nonché dal Datore di Lavoro alla direzione aziendale;
- identificazione delle responsabilità aziendali ai fini del monitoraggio dell'avvenuta attuazione del Programma di Sorveglianza Sanitaria in linea con il Protocollo Sanitario definito dal medico competente;
- identificazione e monitoraggio dei contenziosi o procedimenti penali rilevanti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, ai fini del reporting e della definizione delle azioni da intraprendere;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse all'attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di procedure adottate in materia di salute e sicurezza;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte a garantire la tracciabilità delle attività di verifica condotte e dei relativi *Action Plan* circa le aree di miglioramento individuate;



- revisione periodica in materia di SSL che garantisca l'appropriatezza e l'adeguatezza dei principi definiti rispetto ai rischi della Società.

Inoltre, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con i Contraenti Generali e gli altri fornitori/appaltatori in relazione alle attività connesse alla salute e sicurezza sul lavoro, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- previsione di clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di SSL da parte di fornitori e contrattisti, sub-appaltatori;
- attribuzione di ruoli e responsabilità circa la verifica degli standard contrattuali e delle clausole rilevanti in materia di SSL;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alla gestione degli adempimenti inerenti l'informativa alle imprese esterne che svolgono lavori in appalto sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alle propria attività;
- identificazione di regole formali circa l'attribuzione di responsabilità le modalità di predisposizione e aggiornamento dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza ("DUVRI"), quando previsti;
- identificazione di regole formali circa il processo di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti con riferimento agli aspetti inerenti la SSL, ivi inclusi i subappaltatori;
- attribuzione di responsabilità per la verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, inclusi i requisiti di carattere generale e morale e le necessarie autorizzazioni previste e relativa tracciabilità;
- verifica della corrispondenza tra quanto fornito e le specifiche di acquisto aventi impatto sulla SSL.

Con specifico riferimento alla gestione delle attività di cantiere, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione, in funzione del ruolo ricoperto da QMU nel processo di realizzazione dell'opera, delle modalità volte a garantire la tracciabilità delle attività di vigilanza svolte sull'operato:
 - del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
 - del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - del Responsabile dei Lavori;
 - delle imprese affidatarie ed esecutrici;
- definizione di modalità volte a garantire la tracciabilità della documentazione prevista per legge (es. "POS", "PSC", ecc.) e delle verifiche condotte.

Infine, con specifico riferimento alla gestione degli asset aziendali, allo scopo di mitigare gli impatti o i rischi secondo criteri di efficienza in linea con gli standard aziendali, la Società si ispira al seguente principio di controllo:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla pianificazione, attuazione e



verifica delle attività di manutenzione e ispezione degli asset aziendali e delle modalità volte a garantire la tracciabilità degli interventi svolti.

3.10. PROCESSO AMBIENTE

Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia ambientale di seguito si riportano le attività sensibili individuate dalla Società con specifico riferimento al **processo “Ambiente”**:

- Coordinamento e supervisione della corretta gestione dei rifiuti del Contraente Generale e degli altri terzi;
- Gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo e di contaminazioni storiche e correlate emergenze ambientali;
- Coordinamento e supervisione della gestione delle emissioni in atmosfera da parte del Contraente Generale e degli altri terzi;
- Coordinamento e supervisione della gestione degli scarichi idrici da parte del Contraente Generale e degli altri terzi;
- Coordinamento e supervisione della Gestione delle emergenze ambientali da parte del Contraente Generale.

3.10.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Ambiente”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

In considerazione del fatto che le attività del processo implicano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, è opportuno ritenere che si potrebbe configurare, in via ipotetica, il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità ai soggetti pubblici o privati al fine di ottenere interventi presso esponenti della PA in favore della società stessa quali, ad esempio, trattamenti di miglior favore in occasione di visite ispettive o per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni.

- **Art. 25 undecies “Reati Ambientali”**

Il processo “Gestione ambiente” presenta un profilo di rischio diretto in quanto, in caso di gestione non conforme ai disposti legislativi applicabili in materia di ambiente, potrebbe originare illeciti di cui alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01 art. 25 undecies. Le tipologie di reato individuate come potenzialmente applicabili sono:

- **inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile nel caso in cui da una gestione non autorizzata delle attività di bonifica, ovvero condotta in difformità a quanto autorizzato, si persegue un interesse o vantaggio per la Società. Inoltre, anche in ipotesi di concorso nel reato, la gestione non corretta dei rifiuti, delle terre e rocce da scavo, delle emissioni, e/o degli scarichi idrici potrebbe causare una compromissione o deterioramento significativi e misurabili di una matrice ambientale (ad esempio acque o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo) e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della

fauna;

- **disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.). La presente fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile come già illustrato in occasione della fattispecie di reato che precede;
- **delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile nel caso in cui un evento anomalo (es. incendio, sversamenti di sostanze inquinanti su suolo o nelle acque) derivante da condotta commissiva e/o omissiva da parte della Società cagioni effetti lesivi su un elevato numero di persone ovvero l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema;
- **delitti associativi aggravati** (art. 452-octies c.p.). Si potrebbe venire a determinare l'associazione a delinquere (di cui all'art. 416 del c.p.) diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal IV bis del c.p.;
- **distruzione, deterioramento significativo di un habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile, anche in ipotesi di concorso nel reato per omessa vigilanza, a titolo di esempio nei seguenti casi:
 - omessa considerazione (in fase di progettazione) di interferenze idrogeologiche, inquinamento acustico e da vibrazione o altri impatti ambientali connessi alla fase di allestimento del cantiere e/o esecuzione lavori, con conseguente rischio di danneggiamento delle specie animali, vegetali e dell'habitat all'interno di un sito protetto;
 - allestimento di cantieri contravvenendo alle prescrizioni di tutela ambientale impartite dagli Enti di Tutela in fase di approvazione del progetto, con conseguente eliminazione di vegetazione e soppressione di habitat e microhabitat occupati dalle diverse specie animali che vivono nell'area a seguito di occupazione del suolo;
 - omessa conduzione delle attività di monitoraggio ambientale e/o conduzione delle attività di monitoraggio in difformità alle prescrizioni di tutela ambientale impartite dagli Enti di Tutela in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera con conseguente danneggiamento delle specie animali, vegetali e dell'habitat all'interno di un sito protetto;
- **scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5 DLgs 152/06) in mancanza e/o violazione delle prescrizioni autorizzative e scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti** (art. 137 c. 11 DLgs 152/06). Le fattispecie di reato sono da considerarsi astrattamente realizzabili, anche in ipotesi di concorso nel reato per omessa vigilanza, a titolo di esempio nei seguenti casi:
 - scarichi industriali derivanti da attività di cantiere e/o di realizzazione dell'opera non autorizzati per omessa richiesta di autorizzazione o mancata richiesta di rinnovo; altre ipotesi potrebbero anche riguardare la commissione delle predette condotte illecite in

- presenza di provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione disposti da parte delle autorità di controllo o in difformità a quanto disposto dall'autorizzazione;
- omessa interruzione degli scarichi in caso di superamento dei limiti autorizzati relativi a scarichi industriali derivanti da attività di cantiere e/o di realizzazione dell'opera;
 - scarichi su suolo derivanti da attività di cantiere e/o di realizzazione dell'opera (indipendentemente dalla loro natura, es. meteoriche, civili, di lavaggio) non autorizzati;
- **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza o in violazione della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** (art. 256 c. 1 e 4 DLgs 152/06). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile, anche in ipotesi di concorso nel reato per omessa vigilanza, a titolo di esempio, nei seguenti casi:
 - attività di gestione di rifiuti di cantiere in assenza delle previste autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni o secondo modalità diverse o per tipologie di rifiuti diversi da quelli indicati nell'autorizzazione, iscrizioni o comunicazioni;
 - conferimento delle attività di bonifica a soggetti privi delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni o che operino in modo difforme da quanto previsto nelle stesse;
 - **realizzazione o gestione di discarica non autorizzata** (art. 256 c. 3 DLgs 152/06). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile, anche in ipotesi di concorso nel reato per omessa vigilanza, a titolo di esempio nei seguenti casi:
 - stoccaggio di rifiuti e terre da scavo non autorizzati o effettuati in difformità alle prescrizioni delle Autorità competenti;
 - gestione del deposito temporaneo presso il cantiere secondo modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
 - gestione non corretta dei depositi di materiali presso le aree di cantiere;
 - **miselazione di rifiuti pericolosi** (art. 256 c. 5 DLgs 152/06). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile, anche in ipotesi di concorso nel reato per omessa vigilanza, in caso di miselazione di rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità diverse al fine di conseguire un risparmio sui costi di smaltimento;
 - **trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti** (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/06). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile, in ipotesi di concorso nel reato per omessa vigilanza, in caso di predisposizione del formulario utilizzato per il trasporto di rifiuti pericolosi riportante dati incompleti o inesatti;
 - **traffico illecito di rifiuti** (art. 259 c. 1 DLgs 152/06). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile, in ipotesi di concorso nel reato per omessa vigilanza, nel caso di spedizione transfrontaliera illegale (es. senza notifica alle autorità competenti interessate, senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate, con

l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi, in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento);

- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti anche ad alta radioattività** (art. 260 c. 1 e 2 DLgs 152/06 sostituito dall'art. 452-quaterdecies del codice penale), connesso al rischio di eventuale coinvolgimento della Società per risalita di responsabilità nel caso di omessa vigilanza su attività affidate a terzi anche qualora si determini la necessità di bonifica per il ritrovamento di rifiuti radioattivi nell'ambito della costruzione delle opere;
- **omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente** (art. 257, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile nel caso di:
 - omessa bonifica a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
 - bonifica condotta in difformità al progetto approvato dall'autorità competente;
 - omessa comunicazione agli Enti competenti, entro i tempi previsti dalla normativa a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee o in caso di individuazione di contaminazioni storiche;
- **superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria** (art. 279 c. 5 DLgs 152/06). La fattispecie di reato è da considerarsi astrattamente realizzabile in ipotesi di concorso nel reato per omessa vigilanza sulle emissioni di cantiere.

3.10.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione al Processo in esame, le strutture organizzative principalmente coinvolte sono le seguenti:

- Consiglio d'Amministrazione in assenza di deleghe specifiche in materia ambientale;
- AREA PIV Verifica Geologica e Ambiente.

Inoltre, concorrono alle attività sensibili sopra individuate anche tutte le altre strutture organizzative, per i rispettivi ambiti di competenza con ruoli specifici in materia di sorveglianza e tutela ambientale.

3.10.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento alle attività sensibili sopra individuate, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 "Le Regole di Condotta" della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al **processo "Gestione Ambiente"** ha adottato un sistema di controllo che prevede i seguenti principi generali di comportamento, coerenti con la struttura organizzativa e con il sistema di gestione ambientale adottato dal Contraente Generale (CG):



- definizione dei principi di tutela dell'ambiente previsti nel Codice Etico della Società;
- analisi degli aspetti e degli impatti ambientali connessi alle attività svolte dalla Società direttamente e tramite terzi (CG, altri terzi incaricati per lo svolgimento di attività aventi potenziale rilevanza in merito alle tematiche ambientali), al fine di rilevare le potenziali criticità ambientali e le conseguenti misure di prevenzione, protezione e mitigazione necessarie in condizioni operative normali, anomale e di emergenza;
- attività di formazione per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti connessi alla gestione delle tematiche ambientali, in funzione del ruolo ricoperto;
- gestione del flusso di comunicazione interno / esterno concernente la gestione delle tematiche ambientali, anche con riferimento ad eventuali segnalazioni / reclami provenienti dalle parti interessate;
- identificazione ed aggiornamento delle disposizioni normative applicabili in materia ambientale e verifica periodica dello stato di conformità delle attività della Società rispetto alle stesse;
- individuazione degli indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali e definizione delle modalità per il periodico monitoraggio degli stessi;
- monitoraggio del rispetto della normativa ambientale, con particolare riferimento al Contraente Generale ed agli altri terzi incaricati per lo svolgimento di attività aventi potenziale rilevanza in merito alle tematiche ambientali;
- verifica periodica ed analisi continua della gestione delle tematiche ambientali, tramite un coordinamento continuo tra i soggetti deputati al controllo, nonché conduzione di audit interni volti ad identificare e gestire eventuali non conformità;
- controllo della documentazione del sistema per la gestione delle tematiche ambientali e delle relative evidenze (procedure, autorizzazioni, esiti analisi, ecc.), volte a documentare l'attuazione e l'efficacia del monitoraggio e le azioni risolutive eventualmente implementate.

Con riferimento alle specifiche attività sensibili, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- coordinamento e supervisione del Contraente Generale e degli altri terzi in materia di corretta gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, delle emergenze. Ciò è realizzato attraverso la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del CG o delle imprese esecutrici, degli obblighi normativi e contrattuali nel rispetto del progetto dell'opera approvato e del sistema di gestione ambientale ove previsto ed adottato;
- gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo e di contaminazioni storiche e correlate emergenze ambientali attraverso:
 - identificazione di potenziali pericoli di contaminazione del sottosuolo, correlati all'attività aziendale, a sversamenti e/o a dilavamento di acque meteoriche potenzialmente contaminate;
 - definizione di ruoli e responsabilità e modalità operative volte a garantire la corretta

- gestione di eventuali sversamenti e/o accadimenti di fenomeni potenzialmente inquinanti associati alla specifica attività;
- comunicazione/notifica da effettuarsi alle Autorità Competenti, al verificarsi di eventuali sversamenti e/o accadimenti di fenomeni potenzialmente inquinanti, e in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - attuazione e monitoraggio di attività di messa in sicurezza/bonifica, nel rispetto dei tempi/modi stabiliti dal Piano di Bonifica o, comunque, di quanto richiesto dalle Autorità Competenti in sede di Conferenza dei Servizi;
 - predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità Competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
 - definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative volte a garantire la corretta gestione di potenziali eventi di contaminazione connessa alla pregressa attività svolta presso i siti di pertinenza della Società e della relativa notifica quale soggetto non responsabile.



4. ALTRI PROCESSI A RISCHIO AFFIDATI IN OUT-SOURCING

In considerazione dell'assetto organizzativo della Società e del Contratto di Servizio sottoscritto tra QMU ed Anas è possibile ritenere che siano affidati in service ad Anas S.p.A. in forma di *out-sourcing* i seguenti processi:

- Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione;
- Gestione dei Sistemi Informativi.

Pur tuttavia sebbene gestiti in *out-sourcing* da Anas per conto della Società, in relazione ai sopra elencati processi, non si possono escludere potenziali profili di rischio di commissione dei reati.

4.1. PROCESSO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Di seguito si illustra il catalogo dei sub-processi di primo livello adottato dalla Società per il **processo "Gestione Risorse Umane e Organizzazione"**:

- Gestione del personale;
- Mobilità e Selezione del personale;
- Amministrazione del personale;
- Sviluppo delle risorse umane;
- Sistemi di incentivazione;
- Gestione relazioni industriali e delle politiche del lavoro.

4.1.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo "Gestione Risorse Umane e Organizzazione"** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"**
- **Art. 25 ter "Reati Societari"**
- **Art. 25 decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"**

4.1.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub- Processi indicati, le attività sono svolte da Anas in regime di outsourcing sulla base di uno specifico contratto di service (rapportandosi con la struttura "Segreteria Tecnica Amministrativa" di QMU che gestisce il payroll e la rilevazione presenze).



4.1.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al **processo “Gestione Risorse Umane e Organizzazione”** si conforma ai seguenti principi di comportamento:

- rispetto dei principi di pari opportunità e trasparenza;
- adozione di criteri di uniformità e non discriminazione di trattamento delle risorse.

Inoltre, la Società assicura, ovvero vigila affinché siano assicurati, anche nell’ambito delle attività svolte da Anas in service, i seguenti principi di controllo:

- formale definizione ed approvazione di un piano dei fabbisogni del personale,
- definizione delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- formalizzazione dell’esito delle valutazioni dei candidati, nelle diverse fasi del processo di selezione, da parte delle figure aziendali coinvolte;
- formale autorizzazione, a valle del processo di selezione e in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle assunzioni di personale;
- verifica formale della documentazione identificativa e di supporto necessaria all’assunzione del personale (ad esempio il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti) ivi compresa quella della regolarità di soggiorno dei lavoratori cittadini di paesi terzi;
- formale autorizzazione e sottoscrizione dei contratti di lavoro;
- approvazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, delle richieste di ferie, giornate di riposo o permessi del personale nonché all’esecuzione di trasferte ed eventuali erogazioni di anticipi;
- definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese e delle relative modalità di rendicontazione;
- autorizzazione delle richieste di rimborso delle spese di trasferta previa verifica della completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta;
- esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di elaborazione dei cedolini e formale definizione delle modalità di gestione delle anomalie rilevate in fase di elaborazione delle retribuzioni;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, al pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi e fiscali;
- periodica riconciliazione tra quanto registrato contabilmente relativamente alle retribuzioni e quanto effettivamente versato;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, dei provvedimenti retributivi ovvero di sviluppo di carriera connessi alle performance del personale.



4.2. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Di seguito si illustra il catalogo dei sub-processi di primo livello adottato dalla Società per il processo “Gestione ICT”:

- Gestione Fabbisogni ICT;
- Gestione e Sviluppo Soluzioni e Infrastruttura Tecnologica;
- Gestione Sicurezza Informatica e Terze Parti.

4.2.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il processo “Gestione ICT” espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione della seguente fattispecie di reato:

- **Art. 24 bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”**

4.2.2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

In relazione ai Sub- Processi indicati, le attività sono svolte anche da Anas in regime di outsourcing sulla base di uno specifico contratto di service.

4.2.3. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Quadrilatero in relazione al processo “Gestione ICT” ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- rispetto delle disposizioni normative aziendali aventi ad oggetto la gestione della sicurezza informatica, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali;
- utilizzo dei personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzo delle unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzo e corretta conservazione delle password e delle firme digitali della Società;
- immodificabilità delle configurazioni impostate sul personal computer di ciascuno.

Inoltre, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la



firma elettronica;

- utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- sono predisposti strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali attraverso, in particolare, l'uso indebito o non autorizzato di password, la detenzione o installazione di software non previsto dalle procedure operative, ivi compresi virus e *spyware* di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di hardware alla rete aziendale. Tali misure devono, in particolare, prevedere regole in merito: alle restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici / telematici; all'attribuzione e revoca delle password, tenendo conto delle mansioni aziendali per le quali viene richiesta / concessa; alla revoca dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; al controllo ed alla tracciabilità degli accessi; alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi; alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento;
- sono adottate specifiche misure di protezione volte a garantire l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet;
- sono adottate specifiche misure di protezione e mappatura dei documenti elettronici utilizzati per comunicazioni verso l'esterno;
- sono definiti ed implementati controlli specifici per la protezione dei documenti sulla base della loro classificazione, attraverso: la crittografia dei documenti; la restrizione degli accessi in lettura / scrittura; la corretta conservazione dei files;
- sono previsti e attuati programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.